



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l’articolo 136 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che, per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, è necessario il possesso da parte del richiedente della relativa patente di operatore di cui all’allegato n. 26 del medesimo decreto legislativo, e che per il conseguimento della patente devono essere superate le relative prove di esame;

Visto il decreto 1° marzo 2021 recante “*Modifiche all’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, recante la normativa tecnica di disciplina dell’attività radioamatoriale*”;

Visto l’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed in particolare gli articoli dal 2 al 5;

Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 2 del suddetto allegato n. 26 nella parte in cui rinvia ad un provvedimento del direttore generale per le attività territoriali la disciplina delle modalità e delle procedure della prova d’esame, che può essere svolta anche con modalità a distanza.

Visto il sub allegato D del suddetto allegato n. 26 recante il programma di esame per il conseguimento della patente di radioamatore;

Visto il decreto 18 settembre 2020, recante “*Modifica per l’anno 2020 della modalità di espletamento dell’esame per il conseguimento della patente radioamatoriale, in ragione dell’emergenza COVID-19*”;

Ritenuto opportuno individuare, anche per l’anno 2021, modalità di espletamento delle procedure d’esame che ne consenta lo svolgimento in sicurezza, tenuto conto del perdurare dello stato di incertezza dovuto al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ritenuto, altresì, opportuno consolidare il processo di dematerializzazione delle procedure d’esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, in funzione dei processi di digitalizzazione delle attività gestite dal Ministero, attraverso l’impiego di strumenti di comunicazione a distanza che consentano la remotizzazione delle procedure;

Tenuto conto della necessità di uniformare su tutto il territorio nazionale la tipologia e modalità della prova d’esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore nonché la procedura d’espletamento della stessa.



DECRETA:

Articolo unico

1. Per l'anno 2021, l'esame per il conseguimento della patente di operatore radioamatoriale di cui all'art. 136 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 è costituito da una prova orale a distanza.
2. Le commissioni esaminatrici, nominate ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 5 agosto 1966, n.1214 recante "*Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori*", si riuniscono in teleconferenza tramite l'utilizzo di una delle piattaforme di cui al comma 3.
3. La prova orale consiste in un colloquio telematico individuale teso ad accertare la preparazione del candidato Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate. L'esame viene svolto utilizzando una piattaforma di video/audio-conferenza on line gratuita a scelta della commissione d'esame e, previa informativa e consenso dei candidati, viene registrato in formato digitale.
4. Per lo svolgimento della prova d'esame, la commissione esaminatrice predispone tre buste in ciascuna delle quali sono inseriti cinque quesiti inerenti gli argomenti indicati nel programma d'esame di cui al sub allegato D dell'allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui tre riferiti alle materie indicate nella parte A (*Questioni di natura tecnica*) ed una per ciascuna delle materie di cui alla parte B (*Regole e procedure d'esercizio nazionali ed internazionali*) e alla parte C (*Regolamentazione nazionale e internazionale dei servizi di radioamatore e di radioamatore via satellite*). Il candidato sceglie una delle tre buste i cui quesiti sono allo stesso somministrati per l'accertamento della relativa preparazione.
5. Per i candidati ammessi agli esami ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato n. 26, con esonero parziale dalla prova di esame degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D, la commissione esaminatrice predispone tre buste in ciascuna delle quali sono inseriti tre quesiti inerenti gli argomenti indicati nel programma d'esame di cui al sub allegato D, riferiti alle materie indicate nella parte B (*Regole e procedure d'esercizio nazionali ed internazionali*) e nella parte C (*Regolamentazione nazionale e internazionale dei servizi di radioamatore e di radioamatore via satellite*). Ciascun candidato sceglie una delle tre buste i cui quesiti sono allo stesso somministrati per l'accertamento della relativa preparazione.
6. L'esame s'intende superato ove il candidato risponda correttamente a tre quesiti e per i candidati di cui al comma 5 a due quesiti. La commissione esaminatrice, accertata la corretta risposta ai predetti tre o due quesiti, dichiara concluso positivamente l'esame esentando il candidato dalla somministrazione degli eventuali quesiti residui. Analogamente, la commissione dichiara concluso negativamente l'esame non appena accerta che, tenuto conto delle risposte fornite e dei quesiti ancora da somministrare, il candidato non sia in grado di raggiungere il coefficiente minimo di risposte corrette necessario al superamento dell'esame.



7. Ai candidati che abbiano superato la prova di esame è rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E dell'allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche).
8. Ciascun ispettorato territoriale, entro il 30 aprile di ogni anno definisce la programmazione temporale di svolgimento degli esami, fissando almeno una sessione d'esame all'anno. L'atto di programmazione indica le finestre temporali per la presentazione delle relative domande di partecipazione (sub allegati F e G dell'allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni) ed è pubblicato nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.
9. La comunicazione di convocazione per il sostenimento della prova d'esame è inviata almeno 7 giorni lavorativi prima della prova e indica anche la modalità operative e gli strumenti telematici con cui il candidato deve attuare il collegamento alla piattaforma informatica scelta per sostenere il colloquio. Il collegamento potrà avvenire anche dalle sedi delle associazioni radioamatoriali che si rendano disponibili al riguardo.
10. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli esami da sostenere per gli anni successivi al 2021 fatte salve modifiche alle stesse adottate entro il 30 marzo di ciascun anno con decreto del Direttore Generale per le attività territoriali.
11. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)

“Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche”